

*Data e protocollo sono indicati
nella segnatura allegata*
REG PG/2024/1256613
Del 13/11/2024

Alla c.a. di XXXX

Oggetto: Parere interpretativo relativo alla definizione di “Sedime” come da Definizioni Tecniche uniformi - DTU di cui all’Allegato II alla DGR n. 922 del 28/06/2017.

Si riscontra il quesito, pervenuto con mail del XXXX, volto ad avere una precisazione in merito alla definizione di “SEDIME” di cui alla DTU n. 11 dell’Allegato II alla DGR n. 922 del 28/06/2017, per comprendere se debbano essere compresi anche gli aggetti e gli sporti di profondità superiore a mt. 1,50. Il quesito è finalizzato ad inquadrare l’intervento di “Ristrutturazione” comprendente la demolizione con ricostruzione con rispetto del sedime.

Occorre preliminarmente ricordare che questa Struttura, nel fornire chiarimenti in ordine all’interpretazione e applicazione della disciplina regionale sul governo del territorio, non è abilitata ad entrare in alcun modo nell’esame del merito del caso specifico all’origine del quesito avanzato. La Struttura si limita, pertanto, ad esprimere considerazioni di ordine generale, circa la disciplina vigente che appare applicabile alla luce degli elementi evidenziati o desumibili dalla richiesta di parere.

Nel caso in questione viene richiamata la definizione “**11 – Sedime**”¹ stabilita dall’Allegato II “Definizioni tecniche uniformi (DTU)” alla DGR n. 922 del 28/06/2017, ove come espressamente evidenziato, si considera unicamente l’impronta a terra dell’edificio, per la parte che emerge fuori terra sull’area di pertinenza, escludendo tutte le parti aggettanti.

Gli aggetti e gli sporti di profondità superiore a mt. 1,50 vengono considerati ed inclusi all’interno della definizione “**25 – Sagoma (*)**”² che, per stessa definizione, non si limita ad individuare l’impronta a terra dell’edificio, ma tiene conto della conformazione planivolumetrica della costruzione emergente fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale.

Cordiali saluti.

Dott. Giovanni Santangelo

firmata digitalmente

CDE

¹ La DTU n. 11 definisce il sedime come: “Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione della parte fuori terra dello stesso sull’area di pertinenza”.

² La DTU n. 25 definisce la sagoma come: “Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.”.